DIRITTO di DIFESA
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE LA RIVISTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 181 – 31 ottobre 2025

INDICE:

1. **Sezioni Unite.**
2. **Sezioni Semplici:**

A. **Diritto penale - parte generale.**
B. **Diritto penale – parte speciale.**
C. **Leggi speciali.**
D. **Diritto processuale.**
E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
F. **Misure di prevenzione.**
G. **Responsabilità da reato degli enti.**

1. Sezioni Unite.

Questioni pendenti

Sez. I pen., ord. di rimessione n. 33741 del 9 ottobre 2025, (dep. 14 ottobre 2025), Presidente Santalucia, Relatore Russo.

Impugnazioni - Gravame trasmesso ad un indirizzo PEC non compreso nell'elenco D.G.S.I.A. - Presa in carico da parte della cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione - Ammissibilità.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite il seguente quesito di diritto «*se, nel sistema dell'art. 87-bis c. 7 d. lgs. 150/2022, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo PEC non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando essa sia stata ricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione*».

Udienza: 11 dicembre 2025

Relatore: Casa

Sez. I pen., ord. di rimessione n. 33971 del 16 settembre 2025 (dep. 16 ottobre 2025), Presidente Boni, Estensore Galati.

Competenza - G.I.P. investito di mozione cautelare per effetto della declaratoria di incompetenza territoriale di altro G.I.P. - Applicazione misura cautelare - Conflitto negativo – Sussistenza.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite il seguente quesito di diritto: «*Se sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice delle indagini preliminari, dopo avere ricevuto richiesta per l'applicazione delle misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia applicato solo in via provvisoria le misure, ritenutosi a sua volta incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., anziché limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., applichi comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi conflitto*».

Udienza: 15 gennaio 2026

Relatore: Boni

Sez. V pen., ord. di rimessione n. 34463 del 7 ottobre 2025 (dep. 22 ottobre 2025), Presidente Catena, Estensore Morosini.

Misure di prevenzione reali - provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca - Impugnabilità.

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «*Se in tema di misure di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per effetto della legge n. 161 del 2017, il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca debba ritenersi inoppugnabile, oppure sia possibile reagire promuovendo incidente di esecuzione o, comunque, attraverso altri strumenti d'impugnazione rinvenibili nella disciplina generale dell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011*».

Udienza: 26 febbraio 2026

Relatore Centonze

Sez. V pen., ord. di rimessione n. 35613 del 24 ottobre 2025 (dep. 30 ottobre 2025), Presidente Miccoli, Relatore Morosini.

Misure cautelari personali - Procedimento penale, riguardante più indagati, avente ad oggetto reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. o dell'art. 371, comma 2, lett. b) e c) c.p.p. - Omesso interrogatorio preventivo del G.I.P. ex art. 291, comma 1-*quater*, c.p.p. - Sanzione - Deducibilità.

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite le seguenti questioni di diritto:

- 1° quesito: «*Se il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti, solo nei confronti di taluno, le condizioni di deroga per applicare la misura personale senza procedere al previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti degli altri coindagati per i quali, invece, è necessario espletare l'interrogatorio preventivo*»;
- 2° quesito: «*Se l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more*».

Udienza: 15 gennaio 2026

Relatore Aceto

Questioni decise

Sez. un., u.p. del 30 ottobre 2025, Presidente Montagni, Relatore Scordamaglia.
Impugnazioni - Provvedimento di rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa per l'avvio del programma ex art. 129 *bis* c.p.p. - Ricorribilità per Cassazione.

Alla questione di diritto devoluta «*Se sia ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa e, nell'ipotesi affermativa, in quali casi e per quali motivi*», le Sezioni unite della Cassazione, secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio novità della Cassazione hanno fornito la seguente soluzione: «Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato».

L'ordinanza di rimessione n. 14833, emessa dalla Sez. V pen. il 28 marzo 2025 (dep. 15 aprile 2025), Presidente Pistorelli, Estensore Francolini, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 179.

Sentenze

Sez. un., sent. n. 32583 del 26 giugno 2025 (dep. 2 ottobre 2025), Presidente Cassano, Relatore Messini D'Agostini.

Sez. un., sent. n. 32584 del 26 giugno 2025 (dep. 2 ottobre 2025), Presidente Cassano, Relatore Messini D'Agostini.

Competenza - Esclusione gravità indiziaria in ordine a reati o circostanze aggravanti per cui vi è competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex artt. 51, comma 3-*bis*, e 328, comma 1-*bis*, c.p.p. - Effetti.

Le Sezioni unite, in entrambe le pronunce, hanno affermato che l'esclusione, nell'ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, c.p.p. non determina l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-*bis*, 1-*quater*, c.p.p.

È stato così composto il contrato interpretativo insorto in materia nella giurisprudenza di legittimità. Invero, secondo un primo indirizzo, maggioritario, l'esclusione della gravità indiziaria in relazione ad un reato o ad una circostanza aggravante da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari

distrettuale ex artt. 51, comma 3-*bis*, e 328, comma 1-*bis*, c.p.p. non fa venire meno la competenza del medesimo, atteso che, anche nel procedimento cautelare, la decisione sulla competenza va assunta *in limine litis*, alla stregua della mera descrizione del fatto, antecedentemente ad valutazione di merito sulla fondatezza dell'accusa e sulla gravità degli indizi (cfr. Cass., Sez. VI pen., sent. n. 5644 del 22 dicembre 2023, in *C.E.D. Cass.* n. 286064). Ciò in quanto «*le valutazioni sulla competenza effettuate in sede cautelare non incidono sugli sviluppi successivi del procedimento nella sede di merito, ben potendo il P.M. in sede di formulazione della richiesta di rinvio a giudizio confermare le sue scelte discrezionali nell'individuazione dei temi d'accusa e riproporre dunque, nei medesimi termini, la contestazione dei fatti enucleati in sede cautelare*» (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 5644 del 22 dicembre 2023, cit.). Segnatamente «*è noto che la competenza è una decisione che viene assunta sulla base della prospettazione formulata dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, ed è perciò sulla base di essa che va verificata la competenza del giudice adito. La decisione sulla fondatezza della accusa in linea di principio è indipendente da quella preliminare sulla competenza, che non è esclusa solo perché l'ipotesi di reato contestata dovesse risultare infondata o diversa da quella formulata nell'imputazione, essendo rimesso al giudice il potere di valutare anche la corretta qualificazione giuridica del fatto, salvo il limite che deriva dalla necessità di rispettare la competenza di un giudice superiore (vedi art. 23, comma 2, cod. proc. pen.)*» (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 5644 del 22 dicembre 2023, cit.).

Ne discende che la verifica sulla competenza «*va eseguita sulla base della descrizione del fatto contenuta nell'imputazione che prescinde dall'esito della valutazione sulla fondatezza o meno dell'accusa al termine dell'istruttoria e che ammette anche la eventualità che il giudice conservi la propria competenza anche quando dovesse risultare contradetta dagli sviluppi dell'istruttoria dibattimentale, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis*» (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 5644 del 22 dicembre 2023, cit.).

Di qui la «*continuità all'orientamento che distingue il vaglio della competenza da quello dei presupposti della misura cautelare, trattandosi di decisioni che hanno diverso oggetto e che sono condizionate dall'applicazione anche nella fase cautelare del principio dell'iniziativa del pubblico ministero, essendo la richiesta cautelare soggetta alle determinazioni della pubblica accusa in punto di o rappresentazione del fatto oggetto della richiesta di misura. Né può sostenersi che l'applicazione della misura cautelare per un reato qualificato in modo diverso o rispetto alla richiesta del pubblico ministero per effetto di una diversa qualificazione giuridica che incide sulla sua competenza comporti una violazione del principio del giudice naturale; detto principio vale anche per il procedimento cautelare, ma resta soggetto alle stesse regole fissate per la competenza nel giudizio di responsabilità che distinguono il profilo della prospettazione dell'accusa, essenziale ai fini della decisione in punto di competenza, da quello relativo alla sua fondatezza che attiene, invece, alla decisione nel merito della sussistenza dei presupposti sostanziali della misura cautelare*» (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 5644 del 22 dicembre 2023, cit.). non potendosi, peraltro, ravvisare contrasto alcuno con i principi espressi dalle Sezioni unite (cfr. Sez. un., sent. n. 19214 del 23 aprile 2020) che non si sono espresse puntualmente al riguardo, avendo esclusivamente affrontato profili afferenti alla diversa questione degli effetti che l'incompetenza, dichiarata in sede cautelare, produce sulla competenza rispetto all'autonomo giudizio di responsabilità,

sia pure con riferimento alla verifica dell'interesse del pubblico ministero ad impugnare le valutazioni precarie, sulla carenza dei gravi indizi da parte del giudice di cui sia stata dichiarata l'incompetenza in sede di riesame.

Già pregresse pronunce, adottate in riferimento ad impugnazioni aventi ad oggetto misure personali e reali, avevano affermato che nel procedimento *de libertate*, la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento impugnato, esclude la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. e, quindi, nelle attribuzioni ex art. 328 c.p.p. del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, non comporta una pronuncia di incompetenza e non incide sulla validità del provvedimento impugnato, in quanto il giudice dell'impugnazione, nei limiti della competenza per materia del primo giudice, può dare al fatto una definizione giuridica diversa e le valutazioni, in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza per il processo principale (cfr. Cass. Sez. II pen., sent. n. 24492 del 26 aprile 2006, in *C.E.D. Cass.* n. 234682, in base alla quale «*È principio generale - valido sia per il processo penale che per quello civile - che la questione, pregiudiziale di rito, della competenza (in questo caso, per territorio) si decide sulla base della prospettazione: e cioè, della configurazione del fatto portato a conoscenza del giudice ad opera dell'organo requirente, o della parte privata, che richiede il provvedimento, qualunque ne sia la natura. E sulla base di essa che va quindi valutata, in via preliminare, l'esattezza del criterio identificativo del giudice competente*»; nonché Sez. II pen., sent. n. 23943 del 26 aprile 2006, *ivi*, n. 234418 e, in senso conforme Sez. II pen., sent. n. 25163 del 6 febbraio 2019, *ivi*, n. 276919).

Principi che trovano riscontro nell'assunto secondo cui la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari distrettuale, radicatasi in ragione della diversa qualificazione di uno dei fatti oggetto di contestazione ad opera del giudice circondariale investito di una richiesta di misura cautelare, viene meno per i reati non rientranti nell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., qualora il pubblico ministero distrettuale, al quale siano stati trasmessi gli atti, abbia disposto la separazione del reato esercitante la *vis attractiva* ed ottenuto l'archiviazione, atteso il sopravvenuto venir meno dell'iscrizione del reato nel registro ex art. 335 c.p.p., integrante l'unico fattore legittimante, anche per i reati connessi, la deroga alle ordinarie regole di competenza *ratione loci* (cfr. Cass., Sez. I pen., sent. n. 43953 del 9 luglio 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 277499, in cui si è puntualizzato come, *per converso*, la competenza del giudice distrettuale persista nel caso in cui il medesimo, chiamato a decidere di una richiesta di misura cautelare, abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato qualificante, atteso che il procedimento seguita a pendere anche per il titolo di reato qualificante ai fini del suo accertamento).

Alla stregua della medesima *ratio* fondante si ispirano le pronunce secondo cui il giudice territorialmente competente a decidere su una richiesta di applicazione di misura cautelare si determina avendo riguardo

a tutti i reati connessi per cui si procede, anche nel caso in cui solo alcuni siano oggetto dell'istanza o del provvedimento applicativo (cfr. Cass., Sez. III pen., sent. n. 37248 del 20 giugno 2024, in *C.E.D. Cass.* n. 287052, in cui il Collegio ha chiarito come, ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari, occorra considerare tutti i reati per cui si procede, in applicazione della disciplina generale in materia di competenza per connessione, e, in particolare, degli artt. 12 e 16 c.p.p., rispetto alla quale non è prevista deroga alcuna, anche con riferimento alle misure cautelari. Giacché, se si attribuisse rilievo al solo reato in relazione al quale è stata riconosciuta la gravità indiziaria ed emessa la misura cautelare, si violerebbe il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, introducendo un requisito non previsto dal legislatore, tale da creare incertezza sulla sua applicazione).

Scelta ermeneutica che si coglie, altresì, in quelle decisioni secondo le quali la competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura (cfr. Cass., Sez. II pen., sent. n. 50758 del 21 novembre 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 278005, secondo cui «*non vi sono addentellati normativi per enucleare la supposta competenza cautelare - da apprezzarsi in funzione esclusiva dei reati oggetto dell'incidente de libertate - distinta da quella risultante alla stregua della applicazione delle disposizioni del codice di rito in relazione ai reati oggetto delle indagini preliminari. Tale interpretazione prospettata è, del resto, conforme al principio costituzionale di cui all'art, 25 Cost., del giudice naturale precostituito per legge: 'Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge'; ciò implica che il giudice competente a celebrare il processo deve essere preventivamente individuato secondo criteri generali ed astratti e non fissati in vista dj singole controversie*»; nonché Sez. VI pen., n. 46213 del 15 ottobre 2013, *ivi*, n. 258043).

L'indirizzo in esame trae si basa sul principio della *perpetuatio iurisdictionis* e competenza, che prevede l'irrilevanza, rispetto alla determinazione della competenza sulla base della formulazione dell'imputazione, delle eventuali modificazioni intervenute nella fase d'impugnazione tra le quali deve ricomprendersi anche quella cautelare.

Secondo l'opposto orientamento, invece, nel procedimento de libertate, il tribunale del riesame che opera una diversa qualificazione giuridica del reato, escludendo la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., deve dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, mantenendo il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare il provvedimento o, in caso contrario, di provvedere ai sensi dell'art. 27 c.p.p. qualora ravvisi l'urgenza anche di una sola delle esigenze cautelari riscontrate (cfr. Cass. Sez. I pen., sent. n. 32956 del 14 luglio 2022, in *C.E.D. Cass.* n. 283564, in base alla quale «*a seguito della nuova qualificazione di entrambe le imputazioni, l'ordinanza genetica risulta emessa dal G.I.P, distrettuale per reati sottratti alla sua competenza funzionale perché non inclusi nel catalogo individuato dall'art. 51, comma*

3-bis cod. proc. pen. ed aggiungeva poi come il Tribunale, operata la riqualificazione, avrebbe dovuto adottare la conseguenziale pronuncia di incompetenza»; come pure Sez. I pen., sent. n. 32957 del 14 luglio 2022, non massimata e Sez. I pen., sent. n. 32958 del 14 luglio 2022, non massimata).

A riprova della bontà dell'assunto si richiamano i principi espressi dal Supremo Consesso, in forza die quali il giudice dell'impugnazione, rilevata su eccezione di parte o di ufficio l'incompetenza di quello che ha applicato la misura, ha sempre l'onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, c.p.p., la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale. Qualora tale verifica abbia esito negativo, deve procedere all'annullamento della misura, diversamente, ove ravvisi l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate, deve provvedere ai sensi dell'art. 27 c.p.p., dichiarando la propria incompetenza e trasmettendo gli atti al giudice competente che entro venti giorni dalla ordinanza deve provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 c.p.p., pena la cessazione degli effetti della misura (cfr. Sez. un., sent. n. 19214 del 23 aprile 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 279092).

Del pari si rimanda al principio individuato nell'esigenza, costituzionalmente tutelata, di non sottrarre al soggetto cautelato la possibilità di contraddittorio in costanza della limitazione della sua libertà personale e di evitare la sostanziale insindacabilità nel merito del provvedimento genetico (cfr. Sez. un., sent. n. 14 del 20 aprile 1994, in *C.E.D. Cass.* n. 198217 e Sez. un., sent. n. 19 del 25 ottobre 1994, *ivi*, n. 199393), addivenendo ad affermare che nella medesima situazione sostanziale si trova il tribunale del riesame che opera una diversa qualificazione giuridica dei fatti, escludendo la loro riconducibilità alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., e, quindi, alle attribuzioni ex art. 328 c.p.p. del giudice per (e indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente. In tale modo il tribunale del riesame non può limitarsi a confermare oppure a sostituire la misura cautelare, di cui ritiene sussistenti i presupposti applicativi, senza considerare gli effetti sul provvedimento impugnato della rilevata incompetenza del giudice che l'ha emessa nei termini imposti dalla disciplina prevista dagli artt. 291, comma 2, e 27 c.p.p., poiché così procedendo in correrebbe nella violazione del dovere gravante sul giudice dell'impugnazione cautelare di rilevare l'incompetenza anche successivamente all'adozione della misura imposto dall'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291, comma 2, c.p.p.

Di qui la convinzione che nell'ipotesi di riqualificazione dei fatti contestati incidente sulla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento genetico sussista la necessità che la misura limitativa della libertà personale sia apprezzata entro tempi brevi dal proprio giudice naturale. Il Tribunale del riesame, pertanto, deve necessariamente rilevarla adottando, laddove ravvisi le condizioni che legittimano l'intervento cautelare (ossia la sussistenza, oltre che l'urgenza, dei gravi indizi di colpevolezza e delle stesse esigenze cautelari), il provvedimento di cui all'art. 27 c.p.p.

Indirizzo ribadito, peraltro, da più recenti pronunce, affermando che nel procedimento *de libertate*, il tribunale del riesame che operi una diversa qualificazione giuridica del reato, escludendo la riconducibilità

del fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. anche solo in forza dell'esclusione di una circostanza aggravante, deve dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, conservando il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare il provvedimento, ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'art. 27 c.p.p. laddove ravvisi ('urgenza di salvaguardare anche una sola delle esigenze cautelari riscontrate (cfr. Cass., Sez. II pen., sent. n. 10861 del 13 marzo 2025, in base alla quale «*il giudice dell'impugnazione, rilevata su eccezione di parte o di ufficio l'incompetenza di quello che ha applicato la misura, ha sempre l'onere di verificare, ai sensi dell'art, 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza di tutte le condizioni per l'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale, tra le quali rientra certamente la competenza funzionale, oggetto della doglianza articolata dalla difesa*» e «*nell'ipotesi di riqualificazione dei fatti contestati incidente sulla competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento genetico, sussiste la necessità che la misura cautelare, che limita la libertà personale, sia apprezzata entro tempi brevi dal suo giudice naturale. Il Tribunale del riesame, pertanto, deve rilevare la propria incompetenza, adottando - qualora ritenga sussistenti tutti i presupposti che legittimano l'intervento cautelare e, dunque, la sussistenza, oltre che dell'urgenza, dei gravi indizi di colpevolezza e delle stesse esigenze cautelari - il provvedimento di cui all'art, 27 cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, che sostituisce l'immediata invalidità del provvedimento genetico con la sua temporanea 'destabilizzazione' nei limiti fissati dall'art. 27 cod. proc. pen.*»). All'uopo, puntualizzando che il principio della *perpetuatio iurisdictionis* rinviene la propria genesi nell'esigenza di rendere stabile l'attribuzione di un determinato procedimento al giudice naturale, impedendo che vicende processuali, sostanziali od anche normative sopravvenute possano incidere sul rapporto processuale ed evitando che che la competenza, una volta stabilizzata, perché sottoposta al vaglio del giudice in relazione all'addebito definitivamente determinato (per come identificato al momento del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti come contestati nella richiesta del pubblico ministero), possa subire modifiche in corso di svolgimento del giudizio. Principio che non può essere posto a fondamento della permanenza della competenza del giudice distrettuale in sede cautelare, stante la ricorrenza di una mera imputazione provvisoria, in assenza di quella stabilità della imputazione che consegue al recepimento della stessa nel decreto di rinvio a giudizio.

Analogamente si è affermato che «*il giudice dell'impugnazione cautelare non può limitarsi, come nel caso che si sta scrutinando, a confermare ovvero ad attenuare la misura cautelare, di cui ritiene sussistenti i presupposti applicativi, senza, tuttavia, occuparsi degli effetti che produce la rilevata incompetenza del giudice che l'ha emessa sul provvedimento impugnato nei termini imposti dalla disciplina prevista dagli artt. 291, comma 2 e 27 cod. proc, pen. Tanto è imposto dalla necessità che, una volta rilevata l'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento genetico, il titolo restrittivo sia valutato in tempi brevi dal suo giudice naturale. Del resto, la trasmissione degli atti al giudice competente è l'unico provvedimento in grado di bilanciare la necessità dell'intervento del giudice naturale nella fase cautelare con quella di salvaguardare le esigenze*

di tutela della collettività, che sarebbero pregiudicate nel caso di annullamento della misura», nonché Sez. II pen., sent. n. 10862 del 13 marzo 2025).

Sez. un. n. 34036 del 29 maggio 2025 (dep. 16 ottobre 2025), Presidente Cassano, Estensore Corbo.

Reati contro la Pubblica Amministrazione - Attività di raccolta del risparmio postale effettuata da Poste italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti - Natura pubblicistica - Sussistenza - Operatore addetto al servizio - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza.

Le Sezioni unite, in risposta al quesito di diritto devoluto «*Se, nell'ambito delle attività di 'bancoposta' svolte da Poste Italiane s.p.a., la 'raccolta del risparmio postale', ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio*», hanno affermato che «La raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, effettuata da Poste italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica.

L'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio».

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto in materia nella giurisprudenza di legittimità.

Invero, secondo l'indirizzo ermeneutico maggioritario, il dipendente di Poste Italiane riveste la quanto avente connotazione pubblicistica (cfr. Cass., Sez. VI pen., 23 novembre 2016, n. 10875, in *C.E.D. Cass.*, n. 272079; Sez. VI pen., 13 gennaio 2017, n. 14227, *ivi*, n. 26948; Sez. VI pen., 20 novembre 2018, n. 993, *ivi*, n. 274938; Sez. VI pen., 7 marzo 2024, n. 22280, *ivi*, n. 286614). Assunto conformemente rispondente, del resto, al dettato dell'art. 12 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale e delle telecomunicazioni), in base al quale «*Le persone addette ai servizi postali edi bancoposta, anche se dati in concessione a uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli artt. 357 e 358 c.p.*».

L'opposto orientamento interpretativo evidenzia, di contro, che lo svolgimento di funzioni di tipo bancario da parte di Poste Italiane abbia assunto natura privatistica (alla stessa stregua degli istituti di credito) in concomitanza al venir meno del sistema normativo delle banche pubbliche. Facendone discendere che l'appropriazione di danaro dei risparmiatori con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e che, riservare ai dipendenti di Poste Italiane un trattamento più rigoroso di quello applicabile ai dipendenti degli istituti di credito, nonostante l'identica natura dall'attività svolta, violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Non rileva, conseguentemente, che Poste Italiane operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti, dovendosi ritenere quest'ultima, equiparabile ad un comune azionista che non interviene nei rapporti con la clientela (cfr. Cass., Sez. VI pen., 21 ottobre 2014, n. 18457, in *C.E.D. Cass.*, n. 263359; Sez. VI pen., 30 dicembre 2014, n.18457, *ivi*, n. 263359; Sez. VI, 31 maggio 2018, n. 42657, *ivi*, n. 274289).

Avuto riguardo alla valorizzazione del rapporto di Poste Italiane con Cassa Depositi e Prestiti, emergente dal d. lgs. n. 284 del 1999, si dissente dall'approccio esegetico che pone l'accento sulla strumentalità del risparmio postale alla realizzazione delle finalità di Cassa Depositi e Prestiti, alla stregua del tenore dell'art. 2 del citato decreto.

All'uopo si sostiene, cioè che da tale previsione normativa - e tanto meno da altre – non possa desumersi che Poste Italiane operi anche in nome della Cassa Depositi e Prestiti, in forza di un rapporto di immedesimazione organica.

E, anche laddove operasse in rappresentanza diretta, si ritiene che non sussistano ragioni per affermare che Poste Italiane segua regole diverse dalle banche comuni (cfr. Cass., Sez. II pen., 7 marzo 2018, n. 20437, Callea, in *C.E.D. Cass.*, n. 272807).

La Sezione rimettente ha condiviso tale secondo indirizzo interpretativo, ritenendo il primo viziato da un'indebita confusione di piani. Ciò in quanto, sebbene costituisca esercizio di potestà pubbliche la decisione dello Stato o di altri enti pubblici di acquisire risorse dal mercato mediante l'emissione di titoli del debito pubblico, la susseguente fase di negoziazione e gestione del c.d. risparmio postale, demandata a Poste Italiane, avviene secondo le regole del diritto civile. All'uopo richiamando, a conferma che i rapporti scaturenti dal collocamento dei titoli di risparmio postale siano regolati da norme privatistiche, l'art. 3 del regolamento bancoposta, inerente ai rapporti con i clienti. Segnatamente, se i rapporti con i risparmiatori hanno natura privatistica, la negoziazione dei titoli al fine di immettere liquidità sul mercato non può acquisire una dimensione pubblicistica.

Il primo orientamento, invece, sembra attribuire alla raccolta di risparmio postale una finalità ulteriore rispetto a quella di reperire liquidità, ossia quella di garantire forme di investimento a tutela di investitori poco inclini al rischio. Non può, del resto, sottacersi come la garanzia dello Stato sui buoni postali fruttiferi e sui libretti di risparmio, che la rete distributiva bancaria non offre, abbia da sempre costituito una forte attrattiva per il mercato, anche se non integra una prerogativa esclusiva del risparmio postale. Connotazione da cui, però, l'orientamento maggioritario evince una funzione sociale tale da differenziare il risparmio postale da altre attività analoghe e, quindi, il carattere "pubblicistico" dell'attività di risparmio postale. Si ravvisa, cioè nella raccolta del risparmio postale un servizio pubblico e si attribuisce agli operatori addetti al servizio una qualifica pubblicistica, svolgendo attività inquadrabile nell'àmbito degli artt. 358 o 357 c.p.

L'opposto orientamento, a cui ha aderito la Sezione rimettente ritiene le attività svolte dal ricorrente, esclusa la consulenza, meramente esecutive (non diverse da quelle d'ordine) rispetto alla gestione dei prodotti finanziari e, dunque, non richiedenti peculiari competenze, nonché prive del carattere di autonomia. Pertanto, rientranti nella generale attività bancaria privata. Tanto più che il rilascio di dichiarazioni scritte destinate a fare prova nei rapporti giuridici, comuni nei rapporti tra privati, non deve assimilarsi al rilascio di documenti o notazioni aventi valore certificativo e, quindi, di prova legale nell'ordinamento. L'art. 2699 c.c. prevede che sia atto pubblico con funzione certificativa quello emanato da un soggetto autorizzato ad attribuirgli fede da una norma di legge. Dovendo individuarsi la norma che attribuisce il potere certificativo (cfr. Cass., Sez. VI pen., 31 gennaio 2024, n. 22275, in *C.E.D. Cass.*, n. 286613, secondo cui la stampata dell'operazione non ha funzione probatoria, difettando la funzione fidefacente ex art. 2700 c.c.).

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. VI, sent. 30 settembre 2025 – 14 ottobre 2025 n. 33776, Pres. Di Stefano, Rel. Di Geronimo.

Pene sostitutive – Art. 20 bis c.p. – Richiesta – Termine ultimo – Appello.

La richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto che nessuna disposizione lo vieta, sicché è ricorribile per cassazione la decisione d'appello che non abbia provveduto su tale richiesta.

Sez. VI, sent. 16 settembre 2025 – 17 ottobre 2025 n. 34152, Pres. De Amicis, Rel. Costantini.

Pene sostitutive – Art. 20 bis c.p. – Richiesta – Diniego – Obbligo di motivazione in generale – Richiesta pena pecuniaria – Obbligo motivazione.

Il diniego della sostituzione della pena detentiva non può essere operato valutando la sola congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma motivando, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa. Analogamente, il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali

dell'imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni.

Sez. II, sent. 18 settembre - 10 ottobre 2025, n. 33640, Pres. Beltrani, Rel. Alma.

Pene sostitutive delle pene detentive brevi – Modalità di determinazione dei limiti di pena – Ipotesi – Reati unificati per concorso formale o continuazione – Pena risultante dagli aumenti effettuati *ex* art. 81 c.p. – Necessità.

Ai fini della determinazione dei limiti entro cui possono trovare applicazione le pene sostitutive di pene detentive brevi, deve tenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorso formale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuati ex art. 81, c.p., sicché il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti quantificata in misura complessiva non superiore a quattro anni.

Sez. I sent. 10 ottobre 2025 – 20 ottobre 2025 n. 34271, Pres. De Marzo, Rel. Russo.

Reati – Cause di giustificazione – Legittima difesa – Onere di allegazione – Sussistenza.

In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 co. 2 c.p.p. risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo.

Sez. I sent. 17 ottobre 2025 – 20 ottobre 2025 n. 34280, Pres. De Marzo, Rel. Toriello.

Reati – Sospensione condizionale della pena – Revoca della sospensione – Revoca di diritto in caso di violazione dell'art. 165 co. 5 c.p. – Casi.

In tema di beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero, l'ipotesi di omesso avvio del percorso di recupero, nei tempi stabiliti, si concretizza una immediata ipotesi di inadempimento dell'obbligo di partecipazione (con conseguente revoca anticipata del beneficio rispetto alla scadenza, sempre previo contraddittorio) ma, nelle ipotesi di avvenuta partecipazione, il legislatore non ha previsto momenti di verifica intermedia dei comportamenti del condannato, ma soltanto una verifica "finale". All'esito del percorso si potrà dire se vi è stata effettiva adesione e, dunque, adempimento o adesione solo apparente al percorso di recupero e, dunque, inadempimento e conseguente revoca del beneficio (*Nel caso in esame, la Corte ha accolto il ricorso del condannato in quanto, ad avviso del Collegio, il potere di revoca anticipata del beneficio della pena sospesa - rispetto alla scadenza del termine previsto per l'adempimento di una condizione - può essere esercitato: a) nel caso dell'omesso avvio del percorso*

terapeutico; b) nel particolare caso previsto dall'art. 165 comma 5 di contestuale applicazione della misura di prevenzione personale con violazione delle prescrizioni. Ciò porta a non riconoscere nel caso in esame l'esistenza del potere di revoca anticipata, posto che il percorso era stato avviato).

Sez. I sent. 9 ottobre 2025 – 16 ottobre 2025 n. 34032, Pres. Santalucia, Rel. Aliffi.

Reati – Recidiva – Criterio interpretativo ai fini della valutazione del fattore criminogeno – Sussistenza.

Poiché la recidiva rileva quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, il giudice è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (*La sentenza impugnata, oltre ad assegnare rilevanza significativa ad un reato non ancora accertato con sentenza irrevocabile, e per di più commesso in epoca successiva rispetto a quelli aggravati dalla recidiva, non si è curata di verificare il rapporto tra i reati sottoposti alla sua cognizione e quello oggetto della precedente condanna riportata dall'imputato, peraltro, sanzionato con la sola pena pecuniaria in ragione della limitata offensività, ma ha concentrato la sua valutazione esclusivamente sulla natura non occasionale della violazione, desunta dalle condanne a pene estinte, mentre nulla ha detto circa la natura, l'epoca e il concreto disvalore dell'unico precedente penale idoneo a fondare la ritenuta recidiva a carico dell'imputato, sia in quanto tale, sia in relazione alla specifica condotta ascritta al ricorrente in questo giudizio*).

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. II, sent. 2 ottobre - 30 ottobre 2025, n. 35598, Pres. Caputo, Rel. Colella.

Appropriazione indebita – Contratto di leasing – Condotta integrativa del reato – Requisiti.

In relazione allo schema negoziale del contratto di "leasing", la condotta di appropriazione indebita si realizza non già per il solo dato del mancato pagamento dei canoni e dell'eventuale previsione pattizia della risoluzione del contratto, essendo necessario che il debitore venga a conoscenza della volontà del concedente di rientrare nel possesso del bene, mediante l'intimazione della relativa restituzione, e che manifesti l'avvenuta interversione del possesso, comportandosi uti dominus, non restituendo il bene senza giustificazione

Sez. I sent. 10 ottobre 2025 – 20 ottobre 2025 n. 34276, Pres. De Marzo, Rel. Russo.

Associazione per delinquere – Partecipazione – Elementi da cui desumere la consapevolezza della esistenza di una consorteria criminale e la partecipazione alla stessa – Sufficienza di un unico episodio – Sussistenza – Condizioni.

La partecipazione ad una associazione per delinquere si può desumere anche dal coinvolgimento in un unico episodio criminoso, purché, però, esso sia dimostrativo, con portata concludente, della sussistenza del vincolo associativo (*La Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la stessa supera l'obiezione dell'occasionalità della condotta con un riferimento molto generico ad elementi di prova non specificati in alcun modo - "dall'esame degli elementi di prova" -, e non indicati neanche in alcuna altra parte successiva del percorso logico della sentenza*).

Sez. VI, sent. 11 settembre 2025 – 9 ottobre 2025 n. 33503, Pres. Ricciarelli, Rel. Amoroso.

Furto – Esposizione pubblica fede - Aggravante art. 625 n. 7 c.p. – Abbandono oggetto incustodito – Esclusione.

L'aggravante di cui all'art. 625, c. I n. 7 c.p., riguarda le cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede e tali devono intendersi soltanto quelle lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per necessità o per consuetudine e che, per tale ragione, si trovino più esposte al rischio di essere più facilmente sottratte.

I comportamenti superficiali ed incauti di chi lascia incustodita la cosa in suo possesso per distrazione o leggerezza in luogo aperto al pubblico, pur potendolo agevolmente evitare e al di fuori di un contesto sociale di generale affidamento, non consente certamente di ritenere configurabile detta aggravante che punisce più gravemente solo i casi in cui l'assenza di custodia del bene sia imposta da situazioni di necessità o da consuetudini sociali, di cui possa trarre profitto l'autore del furto.

Sez. II, sent. 16 settembre - 23 ottobre 2025, n. 34683, Pres. Verga, Rel. Coscioni.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – Circostanza aggravante *ex* art. 572 comma 2 c.p. – Configurabilità – Presupposti.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell'art. 572, comma secondo, c.p., non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico; ciò, conformemente alla *ratio* dell'aggravante ed alla struttura necessariamente abituale del reato cui l'aggravante accede. (La Suprema Corte ha annullato sul punto la sentenza impugnata, rilevando la carenza della motivazione della Corte di appello nella parte in cui affermava che i minori avevano assistito "almeno in un'occasione" ai maltrattamenti, dovendo il giudice di merito

valutare se vi fossero stati o meno altri episodi che avessero coinvolto i minori, al fine di stabilire la effettiva sussistenza dell'aggravante contestata).

Sez. II, sent. 22 ottobre - 27 ottobre 2025, n. 34968, Pres. Agostinacchio, Rel. Alma.

Riciclaggio – Delitto a forma libera – Condotta integrativa del reato – Ipotesi.

Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis c.p. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito

C. Leggi speciali.

Sez. V sent. 7 ottobre 2025 - 30 ottobre 2025, n. 35620, Pres. Catena, Rel. Sessa.

Reati fallimentari -Bancarotta fraudolenta per distrazione - Attendibilità della scrittura contabile.

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 c.c., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - anche nel silenzio del fallito - nella loro intrinseca attendibilità, sicché il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità della scrittura contabile non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo.

D. Diritto processuale.

Sez. III sent. 10 settembre 2025 – 17 ottobre 2025 n. 34161, Pres. Di Nicola, Rel. Corbo.

Appello - Giudizio celebrato cartolarmente - Mancato rispetto dei termini di comparizione per l'udienza – Omessa comunicazione all'imputato della nuova udienza di rinvio – Conseguenze.

L'omessa notificazione all'imputato dell'avviso della nuova udienza del giudizio di appello fissata per il mancato rispetto del termine di comparizione integra una nullità di ordine generale non assoluta, la quale, nel caso di trattazione del gravame nelle forme del c.d. "rito cartolare", è deducibile anche con ricorso per cassazione.

Sez. VI, sent. 8 ottobre 2025 – 29 ottobre 2025 n. 35234, Pres. Aprile, Rel. Di Giovine.

Assenza dell'imputato – Art. 420 bis c.p.p. – Dichiarazione – Presupposti.

La nomina di un difensore di fiducia è legislativamente costruita, dalla disposizione di cui all'art. 420 bis c.p.p., quale possibile mero indizio, di per sé non sufficiente, della conoscenza del processo da parte dell'imputato. Ieri come oggi, è dunque sempre necessario verificare il rispetto dei requisiti sia formali sia sostanziali delle notificazioni, essendo onere del Tribunale accertare la conoscenza della vocatio in ius da parte dell'imputato, evitando presunzioni di sorta. In questa prospettiva, la nomina di un difensore di fiducia, da parte dell'imputato, intervenuta in un procedimento ormai in corso, non sana il vizio della notifica eventualmente verificatosi.

Sez. I sent. 17 ottobre 2025 – 20 ottobre 2025 n. 34288, Pres. De Marzo, Rel. Toriello.

Atti – Provvedimenti del giudice – Sentenza – Errore materiale sulla data di emissione della sentenza – Ricavabilità della data esatta dagli altri atti – Nullità – Insussistenza.

In tema di nullità della sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (*Richiamato il principio di diritto già espresso in Sez. 3, n. 19156 del 13/12/2017, dep. 2018, G., Rv. 273196 – 01, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato per manifesta infondatezza del motivo di gravame per mezzo del quale si intendeva censurare la nullità della sentenza, ex art. 178 co. 1, lett. a) e lett. c), c.p.p., «in ragione della redazione e sottoscrizione del dispositivo da parte del Presidente della Corte di appello - il 2.12.2024 -, giorno precedente la data di fissazione dell'udienza dinanzi la medesima - 3.12.2024 -; la Corte ha interpretato la discrepanza in rilievo quale un mero refuso: l'udienza si è tenuta in camera di consiglio sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti, che non avevano chiesto la trattazione orale; il «verbale di udienza in camera di consiglio» - atto fidefaciente al quale il ricorso non fa alcun riferimento - reca la data del 3 dicembre 2024, ed attesta che il procedimento è stato trattato alle ore 14:10 e deciso «come da provvedimento che deposita e si allega al presente verbale, chiuso alle ore 14:20» del 3 dicembre 2024*).

Sez. VI, sent. 10 settembre 2025 – 30 ottobre 2025 n. 35432, Pres. Costanzo, Rel. Paternò Raddusa.

Concordato in appello – Art. 599 bis c.p.p. – Omessa dichiarazione prescrizione maturata antecedentemente alla pronuncia – Ricorso per cassazione – Ammissibilità - Effetti.

Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. L'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 c.p. della quota di sanzione per il reato prescritto, posto che, ai sensi dell'art.157, c. 7, c.p.p. la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti.

La rilevata estinzione per prescrizione di uno dei fatti portati in continuazione, laddove riguardi un reato diverso da quello ritenuto più grave, non mette in discussione l'intero portato dell'accordo in origine assunto a fondamento del concordato. La pena individuata dalle parti con riferimento agli altri fatti, vieppiù quando, siano solo due i reati coperti dalla regiudicanda definita ai sensi dell'art 599 bis c.p.p. rimane infatti insensibile alla espunzione della quota parte di sanzione, computata in aumento, legata al reato prescritto che, in quanto tale, andava escluso dall'accordo, sollecitando sul punto una statuizione ex art 129, comma 1, c.p.p.

Sez. VI, sent. 25 settembre 2025 – 29 ottobre 2025 n. 35238, Pres. De Amicis, Rel. Di Geronimo.

Estradizione – Misure coercitive e sequestro – Art. 714 c.p.p. - Sequestro disposto d'urgenza dalla polizia giudiziaria – Convalida della Corte di appello – Necessità – Indicazione delle esigenze probatorie – Nesso di pertinenzialità tra reato e beni oggetto di apprensione – Necessità – Ragioni.

In tema di sequestro disposto d'urgenza dalla polizia giudiziaria nell'ambito della procedura estradizionale, la Corte di appello è tenuta a procedere alla convalida, dovendo motivare - sulla base della normativa convenzionale, nonché della previsione dell'art. 714, c. 1, c.p.p. ove non derogata - in ordine alla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto di apprensione e il reato per il quale è stata richiesta l'estradizione, valutando le esigenze probatorie prospettate dall'autorità estera richiedente.

Sez. III sent. 26 settembre 2025 – 22 ottobre 2025 n. 34376, Pres. Di Nicola, Rel. Pazienza.

Gratuito patrocinio – Rigetto dell'istanza sulla scorta del richiamo a sentenza di condanna non irrevocabile – Illegittimità.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è illegittimo il diniego del beneficio fondato su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l'esistenza di redditi illeciti, in quanto ai fini dell'indagine sui redditi - che non può avvalersi di automatismi e richiede la disamina della fattispecie concreta - nessun rilievo può attribuirsi a sentenze non irrevocabili, pena il vulnus della presunzione di innocenza.

Sez. VI, sent. 2 luglio 2025 – 8 ottobre 2025 n. 33383, Pres. Aprile, Rel. Silvestri.

Immutabilità del Giudice – Art. 525 c. 2 c.p.p. – Udienza camerale – Applicazione – Effetti.

La disposizione di cui all'art. 525 c. 2 c.p.p., pur testualmente prescritta per il giudizio ordinario di cognizione, si ritiene espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza, all'esito dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p.

Da ciò ne deriva che è affetta da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, il provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione in udienza camerale, a meno che, variata la composizione, la procedura non sia stata riprodotta ex novo innanzi al collegio decidente. Per quanto concerne il rito camerale il principio di immutabilità del giudice fissato dall'art. 525 c.p.p. attiene al solo segmento che va dall'udienza di discussione in camera di consiglio, e di contestuale riserva, fino al momento della decisione che si perfeziona con la deliberazione e poi con il deposito del provvedimento (al lume dell'art. 128 c.p.p.).

Sez. IV, sentenza 23 settembre 2025 – 2 ottobre 2025, n. 32574, Pres. Ferranti – Rel. Serrao.

Impugnazioni – Ricorso per cassazione - Procedibilità a querela introdotta, per effetto dell'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, prima della pronunzia dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello - Ricorso con cui si deduce il difetto di querela - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

È ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce, anche con unico motivo, l'intervenuta improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, determinatasi prima dell'emissione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito ex art. 2, co. 4, c.p., stante la natura mista, sostanziale e processuale, dell'indicata condizione di procedibilità. (Fattispecie relativa a delitto di furto aggravato, in cui, alla data in cui era stato proposto l'appello, il nuovo regime di procedibilità a querela non era ancora in vigore e l'inammissibilità dell'appello era stata dichiarata vigente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Sez. IV, sentenza 25 settembre 2025 – 17 ottobre 2025, n. 34066, Pres. Bellini – Rel. Calafiore.

Impugnazioni - Appello - Art. 599-bis c.p.p. - Accoglimento - Motivazione sulle cause di non punibilità, nullità o di inutilizzabilità delle prove - Onere - Sussistenza - Esclusione.

Il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, deve limitare la sua cognizione ai motivi non rinunciati. Ne consegue che non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Sez. IV, sentenza 23 settembre 2025 – 1 ottobre 2025, n. 32361, Pres. Ferranti – Rel. Mari.

Indagini preliminari - Atti di indagine compiuti prima della scadenza del termine, ma depositati successivamente alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., pur se anteriormente alla celebrazione dell'udienza preliminare - Inutilizzabilità "fisiologica" - Conseguenze.

In tema di indagini preliminari, l'inutilizzabilità degli atti tempestivamente compiuti, trasmessi e depositati dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., ma anteriormente alla celebrazione dell'udienza preliminare, ha natura "fisiologica", in quanto non determina alcuna violazione del diritto di difesa ed è sanata dalla corretta acquisizione degli stessi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Sez. IV, sentenza 10 settembre 2025 – 10 ottobre 2025, n. 33637, Pres. Montagni – Rel. Lauro.

Impugnazioni - Appello - Rinnovazione dell'istruzione - Rigetto della richiesta - Motivazione implicita - Ammissibilità - Limiti.

In tema di rinnovazione istruttoria in appello, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità dell'imputato.

Sentenza non disponibile perché in fase di valutazione per oscuramento.

Sez. IV, sentenza 9 ottobre 2025 – 24 ottobre 2025, n. 34806, Pres. Di Salvo – Rel. Pezzella.

Mezzi di prova - Perizia - Perito - Ricusazione - Procedimento - Ricorso al procedimento in camera di consiglio - Necessità.

La decisione sulla dichiarazione di ricusazione del perito richiede l'instaurazione della procedura camerale partecipata, prevista dall'art. 127 c.p.p., tenuto conto che l'art. 223, co. 5 c.p.p. statuisce che "si osservano in quanto applicabili le norme sulla ricusazione del giudice" che rinvia, quanto alle forme, all'art. 41, co. 3, c.p.p. secondo cui "sul merito della ricusazione la Corte decide a norma dell'art. 127 dopo aver assunto se necessario le opportune informazioni".

Sentenza non disponibile perché in fase di oscuramento.

Sez. VI, sent. 23 settembre 2025 – 3 ottobre 2025 n. 32786, Pres. Aprile, Rel. D'Arcangelo

Misure cautelari personali – Riesame – Interrogatorio reso dall'indagato dinanzi al P.M. – Inclusione tra gli elementi favorevoli sopravvenuti da trasmettersi al tribunale del riesame – Necessità – Ragioni.

Anche l'interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero previsto dall'art. 375, c. 2, c.p.p. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309, c. 5, c.p.p. impone l'obbligo di

trasmissione da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse.

Sez. VI, sent. 10 luglio 2025 – 6 ottobre 2025 n. 32847, Pres. Fidelbo, Rel. Ianniciello.

Misure cautelari reali – Criteri di scelta delle misure – Art. 275 c.p.p. - Sequestro – Applicabilità - Effetti.

Il principio di proporzionalità (ma anche di adeguatezza e gradualità) deve costituire oggetto di ineludibile valutazione anche da parte del giudice della cautela reale, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata. Il sequestro dei beni, ai fini delle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale o della prova nel giudizio, non deve pertanto eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve essere realizzato in forme che, pur garantendone l'effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione.

Sez. III sent. 4 giugno 2025 – 27 ottobre 2025 n. 34838, Pres. Andreazza, Rel. Gentili.

Misure cautelari reali – Sequestro – Istanza di revoca presentata dal terzo interessato che non abbia proposto riesame – Legittimità.

La mancata proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non preclude all'interessato la possibilità di richiedere, anche in assenza di fatti sopravvenuti, la revoca della misura in questione, eccependo l'originaria insussistenza dei presupposti del sequestro.

Sez. III sent. 10 settembre 2025 – 17 ottobre 2025 n. 34167, Pres. Di Nicola, Rel. Corbo.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo a fini di confisca – Modalità in caso di concorso di persone nel reato.

In caso di concorso di persone nel reato, il sequestro a fini di confisca: a) può essere disposto nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, secondo quanto risulta dagli elementi acquisiti; b) solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo, può essere ripartito in parti uguali costituenti frazioni del valore complessivo del profitto da sottoporre ad ablazione; c) in ogni caso, deve escludersi ogni forma di solidarietà passiva, e, quindi, la possibilità di disporre il sequestro preventivo a fini di confisca a carico di ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, fermo restando il divieto di duplicazioni o eccedenze di ablazioni rispetto all'ammontare complessivo di quest'ultimo.

Principio in linea con Sez. U, n. 13783 / 2025, Massini.

Sez. IV, sentenza 23 settembre 2025 – 8 ottobre 2025, n. 33196, Pres. Ferranti – Rel. Bruno.

Notificazioni - Imputato detenuto - Notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto anziché nel luogo di detenzione - Nullità a regime intermedio - Configurabilità - Conseguenze.

Le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 c.p.p.

Sez. VI, sent. 10 settembre 2025 – 6 ottobre 2025 n. 32890, Pres. Costanzo, Rel. D'Arcangelo.

Patteggiamento – Parte civile – Art. 444 c.p.p. – Omessa condanna pagamento spese processuali in favore della parte civile – Ricorso per cassazione – Ammissibilità – Effetti.

In tema di patteggiamento, la parte civile può ricorrere per cassazione avverso la sentenza che abbia omesso del tutto la liquidazione delle spese a suo favore.

In tema di patteggiamento, infatti, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale a quo, nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi all'art. 622 c.p.p. nel caso in cui l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o la determinazione della somma effettivamente liquidata.

Sez. II, sent. 24 settembre-30 ottobre 2025, n. 35594, Pres. De Santis, Rel. Aielli.

Processo *in absentia* – Ipotesi – *Vocatio in iudicium* – Notificazione ex art. 161 comma 4 c.p.p. – Certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell'accusato – Esclusione.

Tenuto conto della funzione essenziale della *vocatio in iudicium* ai fini dell'esercizio del potere giurisdizionale e punitivo dello Stato nei confronti del cittadino, la notificazione della stessa ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., quantunque formalmente regolare, non può dirsi satisfattiva dell'ineludibile esigenza di certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell'accusato.

Sez. V sent. 9 ottobre 2025 - 31 ottobre 2025, n. 35793, Pres. Pistorelli, Rel. Tudino.

Ricorso per cassazione - Concordato con rinunci ai motivi di appello - Errore sulla pena.

Nel caso in cui sussista difformità tra la richiesta delle parti e la pronuncia del giudice, il ricorso è ammissibile e la sentenza sul punto deve essere annullata senza rinvio, potendo la Corte di Cassazione provvedere alla rettifica dell'errore sulla quantità della pena irrogata, ai sensi dell'art. 619, co. 2, c.p.p., trattandosi di epilogo decisorio obbligato, che non involge accertamenti discrezionali.

Sez. V sent. 11 settembre 2025 - 31 ottobre 2025, n. 35792, Pres. Pezzullo, Rel. Romano.

Ricorso per cassazione - Motivazione apparente - Presupposti.

In tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo.

Sez. V sent. 11 settembre 2025 - 31 ottobre 2025, n. 35798, Pres. Pezzullo, Rel. Cuoco.

Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Motivazione apparente.

La motivazione è apparente (e, come tale, deducibile in termini di violazione di legge) anche quando, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi d'impugnazione, il giudice ometta radicalmente di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, tale da poter determinare, anche singolarmente considerato, un esito opposto del giudizio.

Sez. VI, sent. 11 settembre 2025 – 6 ottobre 2025 n. 32841, Pres. Ricciarelli, Rel. Di Geronimo.

Sentenza – Requisiti - Art. 546 c.p.p. – Motivazione apparente – Nullità della sentenza – Effetti.

La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p. per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio.

Sez. VI, sent. 18 settembre – 7 ottobre 2025 n. 32945, Pres. Criscuolo, Rel. Pacilli.

Sequestro probatorio – Art. 253 c.p.p. – Materiale informatico – Valutazione criterio proporzionalità – Effetti.

Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, adottato dal P.M., al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Sez. VI sent. 16 settembre 2025 – 21 ottobre 2025 n. 34306, Pres. De Amicis, Rel. Giordano.

Sequestro preventivo – Art. 321 c.p.p. – Confisca per equivalente e sequestro –- Somme derivanti dall'estinzione di polizza assicurativa per effetto di recesso dell'assicurato antecedente alla scadenza – Limiti di impignorabilità ex art. 545 c.p.c. - Riutilizzazione della somma conseguita per fini non previdenziali – Esclusione.

Le somme derivate dall'estinzione di una polizza assicurativa per effetto del recesso esercitato dall'assicurato prima della scadenza contrattuale, ove dallo stesso non reinvestite in funzione previdenziale, non soggiacciono ai limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. per le somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, sicché sono assoggettabili a confisca per equivalente in relazione al delitto di riciclaggio e al sequestro ad essa finalizzato, entro i limiti del vantaggio patrimoniale conseguito dal suo autore, essendo venuta meno la funzione demografico-previdenziale sottesa al contratto assicurativo.

Sez. III sent. 25 settembre 2025 – 13 ottobre 2025 n. 33645, Pres. Ramacci, Rel. Giorgianni.

Termini – Computo ai fini dell'impugnazione – Scadenza in giorno festivo – Conseguenze.

In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p., con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo – in cui quest'ultimo venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l'impugnazione.

Sez. VI, sent. 23 settembre 2025 – 13 ottobre 2025 n. 33679, Pres. Aprile, Rel. D'Arcangelo.

Udienza preliminare – Modifica imputazione - Art. 423 c. 1 bis c.p.p. – Contraddittorio – Obbligatorietà – Mancanza – Conseguenze.

In seguito all'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p., deve ritenersi abnorme, sotto il profilo strutturale, il decreto che dispone il giudizio che, senza la previa sollecitazione del contraddittorio, modifichi la qualificazione giuridica del fatto operata dal pubblico ministero nella propria richiesta, escludendo una circostanza aggravante.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I sent. 9 ottobre 2025 – 22 ottobre 2025 n. 34479, Pres. Santalucia, Rel. Aliffi.

Esecuzione –Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali – Esecuzione delle pene detentive brevi – Condannati ultra settantenni – Forma e termini dell'ordine di esecuzione.

Nel sistema normativo successivo all'introduzione del comma 9 bis nell'art. 656 c.p.p., l'esecuzione delle pene detentive brevi nei confronti dei condannati di età pari o superiore a settanta anni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 5 dell'art. 656 c.p. deve avere luogo con l'ordine di esecuzione e contestuale sospensione, a meno che gli stessi si trovino in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva, nel qual caso trova applicazione la procedura prevista dalla novella legislativa a meno che la condanna sia intervenuta per i delitti di cui "all'articolo 51, co. 3 bis c.p.p. e all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Come è noto, l'impulso alla concreta attuazione del comando contenuto nel titolo esecutivo spetta sempre al pubblico ministero, il quale deve emettere l'ordine di carcerazione per le pene detentive tradizionalmente definite "brevi" e contestualmente, con separato provvedimento, sospenderne l'esecuzione, assegnando al condannato un termine prescritto in trenta giorni per presentare richiesta di misure alternative. Qualora non sia adottato il provvedimento di sospensione, non è ammissibile, in quanto tale, una istanza di annullamento o di revoca dell'ordine di carcerazione legittimamente emesso, ma deve ritenersi consentito all'interessato - in applicazione analogica dell'art. 670 c.p.p. - di chiedere al Giudice della esecuzione la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la carcerazione. La scelta del pubblico ministero di non sospendere l'esecuzione e di impedire in tal modo al condannato di richiedere le misure alternative in stato di libertà è quindi sindacabile dal Giudice dell'esecuzione, al quale, tuttavia non è consentito annullare o revocare l'ordine di esecuzione, emesso dal pubblico ministero senza il contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi*).

Sez. III sent. 2 ottobre 2025 – 22 ottobre 2025 n. 34489, Pres. Di Nicola, Rel. Giorgianni.

Esecuzione – Onere di allegazione a carico dell'istante – Conseguenti verifiche del giudice.

In tema di esecuzione penale, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare (specificamente) al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti.

Sez. I sent. 17 ottobre 2025 – 23 ottobre 2025 n. 34654, Pres. De Marzo, Rel. Monaco.

Esecuzione – Revoca della sospensione condizionale della pena concessa in appello – Competenza – Giudice di primo grado.

Nel caso in cui la rideterminazione della pena in appello abbia condotto alla concessione della sospensione condizionale, la competenza *in executivis* appartiene, ai sensi dell'art. 665 co. 2 c.p.p., al giudice

di primo grado, poiché la valutazione operata dal giudice di appello ai sensi dell'art. 163 c.p. si sostanzia in un mero giudizio prognostico favorevole sulla condotta del reo successiva al giudizio e non in una variazione sostanziale della decisione di primo grado (*Precisa la Corte che il riferimento della difesa al criterio di cui all'art. 665 co. 3 c.p.p. è inconferente. La disposizione contenuta in tale comma, infatti, si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui il provvedimento impugnato sia quello di primo grado per cui una diversa indicazione, tranne lo specifico caso dell'annullamento con rinvio, sarebbe impossibile non potendo evidentemente essere individuato il giudice dell'esecuzione nella Corte di cassazione, e non comprende, invece, quello in cui questa Corte si è pronunciata avverso una sentenza di appello, caso appunto espressamente regolato dal precedente comma 2 del medesimo articolo*).

Sez. I sent. 17 ottobre 2025 – 20 ottobre 2025 n. 34279, Pres. De Marzo, Rel. Toriello.

Sorveglianza – Pene sostitutive – Natura – Conversione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità – Inadempimento colpevole ed incolpevole – Differenza.

In tema di pene sostitutive, poiché queste ultime, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità in caso di revoca nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita, le disposizioni che le contemplano sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2 co. 4 c.p. (*La Corte ha precisato che il nuovo assetto normativo distingue il caso dell'insolvenza, disciplinato dall'art. 102 della legge n. 689 del 1981, da quello della insolvibilità, disciplinato dall'articolo successivo: ed invero, nel caso in cui il mancato pagamento entro i termini di cui all'art. 660 c.p.p. è colpevole, perché non giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria è convertita nella semilibertà sostitutiva, ai sensi dell'art. 102 della legge di depenalizzazione; quando, invece, l'inadempimento è incolpevole, perché determinato dalle disagiate condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi del successivo art. 103*).

Sez. I sent. 17 ottobre 2025 – 17 ottobre 2025 n. 34653, Pres. De Marzo, Rel. Monaco.

Sorveglianza – Trattamento penitenziario – Liberazione anticipata – Applicabilità dell'istituto alla pena del lavoro di pubblica utilità – Sussistenza – Competenza del magistrato di sorveglianza – Sussistenza.

Il beneficio della liberazione anticipata di cui all'art. 54 O.p. è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. n. 689 del 1981 e 47 co. 12 bis e 54 O.p. (*Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvedere sul punto, ricorda la Corte, è il Magistrato di sorveglianza in quanto il dato normativo è inequivoco. In tale prospettiva, quindi, pure prendendo atto delle articolate e coerenti considerazioni esposte nell'ordinanza emessa dal Magistrato di*

sorveglianza, si deve ribadire che le esigenze sistematiche rappresentate - per cui sarebbe stata opportuna una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell'esecuzione -, non possono che recedere innanzi al dato testuale, che non è superabile in via interpretativa).

Sez. I sent. 10 ottobre 2025 – 20 ottobre 2025 n. 34277, Pres. De Marzo, Rel. Russo.

Sorveglianza – Trattamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – liberazione anticipata – valutazione del fatto storico che ha dato luogo alla sanzione disciplinare – Preminenza sulla sanzione irrogata – Sussistenza.

Agli effetti di cui all'art. 54 O.p., il magistrato di sorveglianza valuta il fatto storico che ha dato luogo alla sanzione disciplinare, non la sanzione in quanto tale, pertanto, la circostanza che all'infrazione disciplinare sia seguita una sanzione mite non necessariamente significa che il fatto non possa avere un rilievo decisivo ai fini del riconoscimento della liberazione anticipata. È vero, però, che, in tale complessivo giudizio, il fatto storico che ha determinato la sanzione disciplinare deve essere valutato nel contesto in cui si è verificato, ed insieme agli altri elementi che si ricavano dal comportamento tenuto dal condannato durante il semestre, per giungere ad un giudizio compiuto sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (*Con la sentenza in esame, la Corte ha accolto il ricorso del condannato sul presupposto che la valutazione complessiva delle circostanze particolari in cui è avvenuto l'episodio contestato e dell'evoluzione della personalità del condannato nel corso del semestre, ed eventualmente in quelli successivi, nel provvedimento impugnato è mancata e, pertanto, pur avendo affermato correttamente che, nella partecipazione all'opera di rieducazione, "in nessun caso può essere tollerato l'uso della violenza o dell'aggressività in tutte le sue forme, anche quella verbale", il Tribunale di sorveglianza risulta non aver calato questo giudizio in una valutazione più complessiva dell'evoluzione della personalità del condannato*).

Sez. I sent. 10 ottobre 2025 – 20 ottobre 2025 n. 34273, Pres. De Marzo, Rel. Russo.

Sorveglianza – Trattamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – liberazione anticipata – valutazione del comportamento del richiedente in regime di detenzione domiciliare – Valutazione dell'opera di rieducazione basata sul rispetto delle prescrizioni – Insussistenza – valutazione basata sul comportamento complessivo – Sussistenza.

Quando la pena viene espiata agli arresti domiciliari e manca, quindi, il trattamento rieducativo svolto in istituto, la valutazione demandata al giudice deve essere tarata non tanto sul rispetto delle prescrizioni imposte con il programma, che non vi sono e che, quindi, non possono ritenersi essere state violate, ma sull'esame del comportamento complessivo del soggetto al fine di valutarne l'evoluzione della personalità (*Afferma la Corte, nel caso in esame, che l'ordinanza impugnata ritiene che, pur assunta per veritiera la versione data dal condannato sulla disponibilità di sostanza stupefacente da data precedente all'inizio del semestre, la partecipazione dello stesso all'opera di rieducazione sarebbe comunque mancata perchè il condannato avrebbe dovuto distruggere lo stupefacente*

anziché conservarlo. Tuttavia, osservano i giudici della legittimità, la valutazione complessiva dell'evoluzione della personalità del condannato nel corso del semestre, ed eventualmente in quelli successivi, manca nel provvedimento impugnato, che, pertanto, essendosi soffermato soltanto su una violazione implicita di una prescrizione che, in realtà, non è mai stata formulata, non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullato con rinvio per nuovo esame).

Sez. I sent. 17 ottobre 2025 – 23 ottobre 2025 n. 34655, Pres. De Marzo, Rel. Monaco.

Sorveglianza – Trattamento penitenziario – Modalità di trattamento – Liberazione condizionale a vantaggio dei collaboratori di giustizia.

La liberazione condizionale può essere concessa ai collaboratori di giustizia sottoposti al programma di protezione non solo in deroga ai limiti di pena di cui all'art. 176 c.p. espressamente richiamati, ma anche alla generale previsione di cui all'art. 176 co. 4 c.p. che subordina la concessione della liberazione condizionale all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato ma il beneficio non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione, per cui tali benefici postulano – fermo restando l'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità - che si tratti di persone per le quali si riscontrino le premesse meritorie e che, comunque, l'applicabilità in concreto del beneficio, in relazione alla loro personalità, consenta di escludere ragionevolmente la persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità sociale e la conseguente probabilità di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti, affinché risultino assicurate le condizioni relative all'emenda del soggetto e alle finalità di conseguirne la stabile rieducazione (*Nel caso in esame, il Tribunale, omettendo di confrontarsi in concreto con le valutazioni favorevoli in ordine ai presupposti del beneficio richiesto espresse dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e con le informative della Polizia di Stato circa la regolare condotta tenuta in regime di detenzione domiciliare, pure dando atto che il ricorrente è autorizzato a svolgere attività lavorativa e che ha tenuto un comportamento sempre regolare, ha attribuito rilievo ostativo alla gravità dei reati commessi e al non avere «in alcun modo posto in essere elementi di riparazione del danno inferto ai consociati» La motivazione così resa, pure considerata la natura dei reati commessi, non tiene conto degli specifici criteri posti dall'art. 16-nonies e, d'altro canto, risulta incongrua e incompleta in quanto non tiene conto né delle risultanze più attuali sulla condotta di vita del condannato né, soprattutto, di tutti gli indici valutabili nel giudizio sul ravvedimento più volte indicati da questa Corte nel senso che «il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell'istante, deve tener conto di più indici sintomatici "quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione» e non può attribuire rilievo determinante «alla sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi» (Sez. 1, n. 32865 del 30/9/2025, Raimo, n.m.; Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Rv. 281360, Celona; Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata Rv. 279321*).

F. Responsabilità da reato degli enti.